

Bruxelles, 16 ottobre 2026
(OR. en, es)

13963/1/26
REV 1
PV CONS 53
JAI 1247
COMIX 242
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Giustizia e affari interni)
1° e 2 ottobre 2026

AFFARI INTERNI

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 13625/26.

2. Approvazione dei punti "A"

a) **Elenco non legislativo** 13614/26

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

b) **Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)** 13615/26

Giustizia e affari interni

1. **Regolamento che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'UE è irregolare**  13179/26 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 40/26
approvato dal Coreper, parte seconda, del 23.9.2026 MIGR
JAI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario della Spagna e l'astensione del Belgio, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE).

Le dichiarazioni di Spagna e Portogallo figurano nell'allegato.

GOVERNANCE POLITICA DELLO SPAZIO SCHENGEN ("CONSIGLIO SCHENGEN")

Attività non legislative

3. Stato generale dello spazio Schengen

a) **Aggiornamento sulla situazione** 12837/1/26 REV 1

b) **Attuazione delle azioni prioritarie del ciclo del Consiglio Schengen: aumentare la sicurezza interna migliorando lo scambio di informazioni e avvalendosi degli sviluppi tecnologici** 13285/26
Scambio di opinioni

- | | | |
|----|--|----------|
| 4. | Migliorare i rimpatri attraverso una cooperazione rafforzata in materia di riammissione con i paesi terzi prioritari
<i>Scambio di opinioni</i> | 13021/26 |
| 5. | Attuazione dell'interoperabilità
<i>Stato dei lavori</i> | 12923/26 |

ALTRE QUESTIONI RELATIVE AGLI AFFARI INTERNI

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

6. Varie

- | | | |
|----|---|--|
| a) | Attuali proposte legislative
<i>Informazioni fornite dalla presidenza</i> |  13051/26 |
|----|---|--|

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore degli affari interni.

Attività non legislative

- | | | |
|----|---|----------|
| 7. | Attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo ¹²
<i>Stato dei lavori</i> | |
| 8. | Rafforzare la conoscenza della situazione migratoria e le capacità di allerta rapida dell'UE, anche nelle situazioni di crisi ¹³
<i>Scambio di opinioni</i> | 12918/26 |
| 9. | Attuare il quadro strategico dell'UE in materia di droghe: l'intimidazione connessa alla droga ⁴
<i>Scambio di opinioni</i> | 12796/26 |

¹ Alla presenza degli Stati associati Schengen.
² Alla presenza delle agenzie europee EUAA, eu-LISA e Frontex.
³ Alla presenza delle agenzie europee EUAA, Europol e Frontex.
⁴ Alla presenza delle agenzie europee EUDA ed Europol.

10. Contrastare le sfide in materia di sicurezza: valutazione dei servizi nazionali di intelligence attivi in Europa⁵⁶⁷
Stato dei lavori 
11. L'impatto dell'attuale contesto geopolitico sulla sicurezza interna dell'UE⁵⁶
Scambio di opinioni  12997/26
12. Varie
- a) Relazione annuale 2026 sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e effettiva applicazione
Informazioni fornite dalla Commissione 13207/26
13487/26
- b) Un meccanismo europeo di emergenza per affrontare la strumentalizzazione e le minacce ibride alle frontiere esterne dell'UE
Informazioni fornite dalla Grecia 13311/26
- c) Conservazione dei dati
Informazioni fornite dalla Francia 13437/1/26 REV 1

VENERDÌ 2 OTTOBRE 2026

GIUSTIZIA

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

13. **Revisione del regolamento Eurojust**   12859/1/26
Dibattito orientativo REV 1

Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sulla revisione del regolamento Eurojust.

14. Varie

- a) **Attuali proposte legislative**   13051/26
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore della giustizia.

⁵ I dispositivi elettronici sono stati lasciati all'esterno.

⁶ Alla presenza delle agenzie europee Europol e Frontex.

⁷ Alla presenza del Commissioner of An Garda Síochána (servizio di sicurezza nazionale irlandese).

Attività non legislative

- | | | |
|-----|--|---------------------------------------|
| 15. | Guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina:
lotta all'impunità ⁸
<i>Stato dei lavori</i> | 12865/26 |
| 16. | La protezione della società civile e dei giornalisti ⁹
<i>Scambio di opinioni</i> | 12958/26 |
| 17. | Conclusioni sulla lotta contro il razzismo e le forme correlate di odio e discriminazione nell'Unione europea: salvaguardare i diritti fondamentali e i valori europei
<i>Approvazione</i>
<i>Scambio di opinioni</i> ⁹ | 12748/26
13202/26 +
ADD 1 REV 2 |
| 18. | Varie | |
| a) | Relazione annuale 2026 sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e effettiva applicazione
<i>Informazioni fornite dalla Commissione</i> | 13207/26
13091/26 |
| b) | Relazione sull'attuazione della raccomandazione (UE) 2023/681 sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione
<i>Informazioni fornite dalla Commissione</i> | 12931/26
13300/26 |
| c) | Conservazione dei dati
<i>Informazioni fornite dalla Francia</i> | 13437/1/26
REV 1 |



Prima lettura



Punto discusso in ambito ristretto



Punto basato su una proposta della Commissione

⁸ Alla presenza dell'agenzia europea Eurojust.

⁹ Alla presenza dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA).

Dichiarazioni relative al punto "A" legislativo di cui al documento 13615/26

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'UE è irregolare**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO

Il Portogallo sostiene l'accordo raggiunto dai colegislatori che ha portato alla messa a punto del regolamento sui rimpatri. È infatti fondamentale, a nostro avviso, far sì che l'Unione europea disponga di un quadro giuridico che consenta la gestione efficace dei flussi migratori e il controllo delle frontiere esterne dell'Unione, difendendo nel contempo i valori fondamentali di un'Unione europea umanistica, vale a dire lo Stato di diritto e la tutela della dignità umana.

Il Portogallo non può tuttavia sostenere, in linea di principio, il concetto di centri di rimpatrio. Non parteciperemo a questo meccanismo e ci opporremo al suo finanziamento attraverso il bilancio dell'Unione. Inoltre, pur accogliendo con favore l'esclusione dei minori non accompagnati dall'ambito di applicazione dei centri di rimpatrio, riteniamo che lo stesso livello di protezione debba essere esteso anche alle famiglie con minori, nell'interesse superiore dei minori e in linea con i principi e i valori condivisi dell'Unione europea. Questo è, per noi, un aspetto molto importante.

Il Portogallo nutre inoltre forti riserve sulla durata massima del periodo di trattenimento di cui all'articolo 30. Anche l'articolo 35 desta preoccupazione, in quanto le politiche economiche e di cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi sono subordinate al sostegno di questi ultimi alle procedure di rimpatrio e alle riammissioni.

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

1. La migrazione rappresenta una sfida europea che richiede soluzioni europee. La Spagna sostiene strenuamente una politica migratoria europea globale che ne affronti sia la dimensione interna che quella esterna, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dell'Unione europea. In tale contesto, il rimpatrio delle persone che non godono del diritto di soggiorno è uno dei vari elementi chiave di tale politica migratoria globale.

2. La Spagna ritiene che il quadro normativo europeo in materia di rimpatri debba perseguire due obiettivi principali. Da un lato, dovrebbe istituire un sistema comune europeo per i rimpatri, analogo al sistema comune di asilo e al sistema integrato di gestione delle frontiere di cui l'Unione già dispone. Dall'altro lato, dovrebbe promuovere una procedura di rimpatrio più efficace ed efficiente, tutelando al tempo stesso la dignità, la sicurezza e le appropriate garanzie giuridiche, in linea con i principi di necessità e proporzionalità.

3. La Spagna ritiene che il testo presentato non soddisfi questi due obiettivi per tre motivi principali: la rinuncia all'istituzione di un sistema di rimpatrio veramente europeo; le gravi preoccupazioni sollevate dai centri di rimpatrio sul piano giuridico, operativo e delle relazioni esterne; e la mancanza di proporzionalità di alcune misure. Tuttavia, i recenti avvenimenti di Ceuta dimostrano che la legislazione europea non dispone di strumenti che consentano rimpatri efficaci in situazioni eccezionali che esulano dall'ordinario.

4. Per quanto riguarda il primo motivo, uno degli obiettivi principali della proposta iniziale, ossia il riconoscimento reciproco obbligatorio delle decisioni sulla base di un ordine europeo di rimpatrio, è stato abbandonato. Inoltre, invece di incentrare gli sforzi sul rimpatrio delle persone che non godono del diritto di soggiorno dallo spazio Schengen nel suo insieme, sono stati creati nuovi meccanismi destinati al trasferimento di persone tra Stati membri. Oltre a ciò, il numero di riferimenti alla legislazione nazionale è aumentato, a scapito dell'armonizzazione del sistema. In sintesi, si è persa l'opportunità di realizzare un sistema comune europeo. Invece di procedere verso un sistema comune, stiamo facendo marcia indietro.

5. Per quanto concerne il secondo motivo, la Spagna continua a nutrire profonde preoccupazioni riguardo ai centri di rimpatrio. Il testo proposto permetterebbe di istituire tali centri mediante accordi non vincolanti il cui contenuto genera incertezza giuridica e offre garanzie limitate. La Spagna ritiene che tali accordi non consentano di garantire il rispetto dei diritti e degli obblighi delle persone che saranno rimpatriate in un paese terzo, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un legame con tale paese. Anche le famiglie con figli possono essere trasferite presso centri di rimpatrio in paesi con i quali non hanno alcun legame. Inoltre, se gli accordi non sono vincolanti, occorre chiedersi in che modo gli Stati membri e i paesi terzi possano essere obbligati a rispettarli. Prevedendo la possibilità che la stessa Unione concluda accordi o intese non vincolanti con paesi terzi in questo ambito, tutti gli Stati membri si assumono un alto livello di responsabilità e un rischio inaccettabile. Sussiste altresì un rischio elevato di contenzioso dovuto alle potenziali violazioni del principio di non respingimento, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Spagna ritiene altresì che il testo non tenga adeguatamente conto dell'impatto diretto che la conclusione, da parte dell'Unione o di altri Stati membri, di accordi di questo tipo con paesi terzi può avere sulla credibilità delle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi, nonché sulle relazioni bilaterali degli Stati membri. Il testo prevede un meccanismo di informazione per gli Stati membri che condividono una frontiera. Tuttavia, questa formulazione non copre tutti i principali paesi partner della Spagna, con i quali altri Stati membri potrebbero concludere accordi senza aver informato e consultato la Spagna.

La Spagna ribadisce l'importanza di promuovere la cooperazione con i paesi terzi attraverso un approccio e dei partenariati globali. La Spagna nutre seri dubbi circa l'efficacia e l'efficienza a livello operativo. In assenza di vincoli familiari, sociali o economici, la Spagna si domanda quale incentivo avrà la persona trasferita per non provare a fare rientro nell'Unione quando le sue prospettive di vita in un paese terzo sconosciuto sono limitate. Non è stata condotta nessuna analisi costi-benefici minimamente oggettiva.

6. Per quanto riguarda il terzo motivo, il testo presentato solleva interrogativi in merito alla legalità e alla proporzionalità di talune misure. Ad esempio, il trattenimento non è più una misura di ultima istanza. Inoltre, il periodo di privazione della libertà è stato portato a 24 mesi, con proroghe potenzialmente illimitate. Si prevede la possibilità di trattenimenti a catena in diversi Stati membri senza limiti temporali. Occorre chiedersi se, nell'UE, sarà consentito privare le persone in situazione amministrativa irregolare della loro libertà per periodi superiori a quelli applicabili ai criminali condannati per reati gravi.

7. Infine, i recenti avvenimenti di Ceuta hanno messo in evidenza la necessità di meccanismi specifici per garantire rimpatri efficaci nelle situazioni di ingressi di massa caotici alle frontiere esterne. Il regolamento in questione non contiene però misure volte a far fronte a tali circostanze eccezionali.

8. Alla luce di quanto precede, la Spagna SI OPPONE all'adozione del regolamento.
